

ANALISI, ASSEVERAZIONI E VISTI: SERVE L'OK DEI TECNICI

Il superbonus del 110% richiede, come primo passo per l'avvio dei lavori agevolabili, uno studio di fattibilità. I tecnici devono valutare quali interventi è meglio realizzare per soddisfare i requisiti contenuti non solo nel decreto Rilancio 34/20 ma anche nei provvedimenti regolamentari del MISE.

E sempre tenendo conto che il fine ultimo, per quanto concerne gli interventi di efficientamento energetico, è quello di raggiungere un doppio salto di classe energetica. Infatti si ha diritto a usufruire del 110% solo se gli interventi migliorano complessivamente di almeno due classi di prestazione energetica dell'edificio.

Diversamente, **se tale risultato non viene conseguito, non solo non si beneficia del superbonus, ma viene escluso dall'agevolazione anche lo studio di fattibilità: senza interventi agevolati, insomma, non ci sono spese, anche solo professionali, detraibili** (circolare 24/e/2020 paragrafo 5)

SENZA OPERE NIENTE BONUS PER LE SPESE DI PERIZIA

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, **la detrazione spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione che, l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.**

Si tratta in particolare:

- Spese sostenute per l'acquisto dei materiali;
- La progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (es. effettuazione di perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezioni e prospezioni)

Quindi, tenendo conto dell'inciso dell'Agenzia delle Entrate (che vincola la detrazione all'effettiva realizzazione degli interventi), **le spese relative alle prestazioni professionali consistente nell'analisi costi/benefici dell'operazione, nel caso in cui gli interventi agevolabili non siano più effettuati, non possono essere ammesse alla detrazione del 110%**, con conseguente inapplicabilità della cessione del credito e dello sconto in fattura (il che rende superfluo ogni visto di asseverazione)

LE ASSEVERAZIONI

Se lo studio di fattibilità viene approvato e i lavori vengono eseguiti, si passa alle Asseverazioni.

L'art. 119, comma 13, del DL 34/2020 stabilisce infatti che, al fine della detrazione del 110% e l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (di cui al successivo art. 121), **i Tecnici abilitati asseverano il rispetto delle caratteristiche per gli interventi di efficienza energetica**, previste dal "Decreto requisiti" emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Una copia della Asseverazione viene trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Enea.

Inoltre, per gli interventi antisismici, l'efficacia delle opere al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza.

I professionisti incaricati attestano anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione ai lavori agevolati.

IL VISTO DI CONFORMITA'

L'ultimo passo è l'eventuale **Visto di Conformità**.

Infatti l'art. 119, comma 11 del DL Rilancio impone al Contribuente, **qualora opti per lo sconto in fattura o la cessione del credito**, al posto della detrazione al 110%, **di richiedere il Visto di Conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.**

Inoltre, **il soggetto che rilascia il Visto di Conformità deve verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.**

Come ribadito dalla Agenzia delle Entrate, **il Visto di Conformità è richiesto soltanto in caso di opzione, da parte del contribuente, per la trasformazione della detrazione in credito di imposta cedibile a terzi, oppure per lo sconto in fattura.**

Pertanto, se il Contribuente sceglie di mantenere la detrazione del 110% e di utilizzarlo in Dichiarazione dei Redditi (secondo il piano di rateazione in cinque quote annuali di pari importo, allora il Visto di Conformità non è necessario.